

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n. 15 del 2/09/2015

Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 2017 ANCHE TRA PRIVATI, SPESE SANITARIE GIA' RICOMPRESSE NEL 730/2016, APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO, ALTRI CHIARIMENTI SULLA "VOLUNTARY DISCLOSURE", APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPRENDITORIA GIOVANILE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE UN CONIUGE SPOSTA LA RESIDENZA E JOBS ACT: LAVORO INTERMITTENTE

L'implementazione dell'utilizzo della fatturazione elettronica fra privati dal 2017, la ricomprensione delle spese sanitarie dalla prossima dichiarazione 730/2016, le modalità di applicazione del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nelle imprese, gli ulteriori chiarimenti della Circolare 31/E sulla collaborazione volontaria, i chiarimenti sull'applicazione del regime di imprenditoria giovanile per i soggetti che hanno aperto partita IVA prima della riconferma del regime abrogato dalla legge di stabilità 2015, la Cassazione sull'agevolazione prima casa in caso di spostamento della residenza da parte di un coniuge e l'esame del lavoro intermittente riformato dal decreto attuativo del Jobs Act (D.lgs. 81/2015) costituiscono alcune delle più rilevanti novità di fine luglio, di agosto e dei primi giorni di settembre

Soggetti interessati



IMPRESE

- Dal 2017 la fatturazione elettronica si estende anche ai privati
- Disposizioni attuative per l'applicazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo
- Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale
- Applicazione del regime di imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- Cambiamento delle deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: lavoro intermittente
- Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2015
- Circolare 152/INPS - Congedo a ore per i genitori lavoratori dipendenti



PROFESSIONISTI

- Dal 2017 la fatturazione elettronica si estende anche ai privati
- Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale
- Versamenti sul conto corrente unico nazionale da parte degli ordini e collegi professionali per il pagamento dei tributi sugli atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente



PERSONE FISICHE

- Spese sanitarie: dal 730/2016 rientrano nella dichiarazione precompilata
- Circolare 31/E – Ulteriori chiarimenti in materia di “voluntary disclosure”
- Cassazione: è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa anche se solo uno dei coniugi sposta la residenza
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: lavoro intermittente
- Circolare 152/INPS - Congedo a ore per i genitori lavoratori dipendenti
- Assegno di natalità: riesame delle domande respinte

SOMMARIO

1. DAL 2017 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA SI ESTENDE ANCHE AI PRIVATI	Pag.3
2. SPESE SANITARIE: DAL 730/2016 RIENTRANO NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	Pag.4
3. CIRCOLARE 31/E - ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI "VOLUNTARY DISCLOSURE"	Pag.5
4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO	Pag.7
5. PRECLUSIONE ALL'AUTOCOMPENSAZIONE E COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE	Pag.9
6. APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'	Pag.10
7. CAMBIAMENTO DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI	Pag.11
8. CASSAZIONE: E' POSSIBILE BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE SE SOLO UNO DEI CONIUGI SPOSTA LA RESIDENZA	Pag.11
9. VERSAMENTI SUL CONTO CORRENTE UNICO NAZIONALE DA PARTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI SUGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE TRASMESSI TELEMATICAMENTE	Pag.12
10. JOBS ACT - D.LGS. 81/2015: LAVORO INTERMITTENTE	Pag.13
11. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2015	Pag.15
12. CIRCOLARE 152/INPS - CONGEDO A ORE PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI	Pag.16
13. ASSEGNO DI NATALITA': RIESAME DELLE DOMANDE RESPINTE	Pag.17

1. DAL 2017 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA SI ESTENDE ANCHE AI PRIVATI

Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 - sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici - ha dato un'ulteriore spinta alla diffusione della fatturazione elettronica anche per le operazioni tra privati.

In particolare, l'articolo 1 specifica che dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente per i contribuenti un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Analogamente, il Ministero dell'economia e delle finanze a partire dal 1° gennaio 2017 metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA il sistema di interscambio (Sdi), al momento utilizzato per le fatture che riguardano la pubblica amministrazione.

Sempre dal 1° gennaio 2017, i soggetti che non sono obbligati a emettere fattura possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, ed eventuali variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L'opzione, con effetto dall'inizio dell'anno solare in cui viene esercitata, dura fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si rinnoverà automaticamente ogni cinque anni. Per coloro che si avvalgono della suddetta opzione vengono meno una serie di obblighi di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

La possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri che riguardano sia le cessioni di beni sia le prestazioni di servizi vale anche per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, mentre diventa obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Si ricorda che...



Per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni infine, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate realizzerà un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, per rendere disponibili telematicamente gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale dell'IVA con conseguente venir meno di alcuni obblighi, tra cui l'esonero dalla registrazione e dal visto di conformità.

2. SPESE SANITARIE: DAL 730/2016 RIENTRANO NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

In data 3 agosto 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 103408, dal titolo "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata".

Dal 2016, infatti, il 730 precompilato presenterà dei dati in più rispetto a quelli automaticamente inseriti nel 730 precompilato di quest'anno.

Grazie all'interazione con il Sistema Tessera Sanitaria, infatti, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti (che hanno diritto al 730 precompilato) i dati relativi alle seguenti spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente per sé o per i propri familiari a carico (come da Certificazione Unica del corrispondente anno):

- ticket per acquisto di farmaci o per prestazioni sanitarie;
- farmaci (anche omeopatici);
- dispositivi medici con marcatura CE (spese per l'acquisto o l'affitto);
- servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- farmaci ad uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (assistenza ambulatoriale, visita medica generica, visita medica specialistica, prestazioni diagnostiche, ricoveri ospedalieri e altre prestazioni detraibili ai fini IRPEF);
- spese agevolabili solo a particolari condizioni;
- altre spese.

In sede di accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata, il foglio informativo allegato indica, per ogni tipologia di spesa sopra elencata, le spese sanitarie nelle seguenti forme aggregate:

- totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi: tali spese sono automaticamente inserite negli appositi campi del 730 precompilato;
- totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi: sarà il contribuente ad inserire o meno tali spese modificando la dichiarazione.

Il professionista abilitato o il CAF delegato dal contribuente ad accedere ai propri dati della dichiarazione precompilata potrà vedere le informazioni sanitarie esclusivamente nei suddetti formati aggregati; il dettaglio è accessibile solo dal contribuente, il

quale potrà verificare le singole spese a partire dal 15 aprile dell'anno successivo tramite la propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ciascun contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili i dati sanitari ai fini del 730 precompilato. A partire dal periodo d'imposta 2016, oltre a scegliere di non comunicare il proprio codice fiscale in farmacia, il contribuente può comunicare al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie sostenute nel 2015, l'opposizione potrà essere effettuata:

- tra il 1° ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016 trasmettendo o consegnando agli uffici dell'Agenzia l'apposito modello, con allegata copia del documento d'identità;
- tra il 1° febbraio 2016 e il 28 febbraio 2016 accedendo all'area autenticata Fisconline e selezionando le singole voci di spesa da cancellare.
-

Si ricorda che...



L'opposizione all'utilizzo dei dati comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione dalle relative detrazioni; essa può essere esercitata dal contribuente che abbia compiuto i 16 anni di età. In sede di modifica e integrazione del 730 precompilato il contribuente potrà, comunque, eventualmente reinserire le spese per cui aveva precedentemente esercitato l'opposizione.

Il Garante della Privacy ha approvato con provvedimento n. 451 del 30 luglio 2015 le disposizioni di cui sopra.

3. CIRCOLARE 31/E – ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI "VOLUNTARY DISCLOSURE"

In data 28 agosto 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 31/E, con cui vengono fornite nuove risposte su quesiti relativi alla procedura di collaborazione volontaria ed in particolare all'applicazione della Legge 186/2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

Si ricorda che...



La procedura in questione consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco in relazione alle attività finanziarie ed agli investimenti detenuti all'estero con un conseguente sgravio della sanzioni a proprio carico, nonché l'esclusione della punibilità penale per i delitti in materia di dichiarazione e di pagamento di imposte di cui al D.lgs. 74/2000 art.2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter. Gli interessati sono tenuti a compilare l'apposito modello, nonché a fornire tutte le informazioni necessarie all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 settembre 2015.

La procedura in questione consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco in relazione alle attività finanziarie ed agli investimenti detenuti all'estero con un conseguente sgravio della sanzioni a proprio carico, nonché l'esclusione della punibilità penale per i delitti in materia di dichiarazione e di pagamento di imposte di cui al D.lgs. 74/2000 art.2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter. Gli interessati sono tenuti a compilare l'apposito modello, nonché a fornire tutte le informazioni necessarie all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 settembre 2015.

3.1 Integrazione della richiesta di accesso alla procedura oltre i termini

Domanda

Il contribuente che successivamente alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, e quindi oltre i trenta giorni successivi al primo invio della stessa, si accorga di non aver ricompreso nella richiesta o nella documentazione attività estere o violazioni dichiarative, potrà effettuare l'integrazione in sede di contraddittorio? Allo stesso tempo, nel caso in cui l'ufficio dovesse intercettare tali elementi in fase istruttoria, potrà ricomprenderli nella procedura nel corso del contraddittorio?

Risposta

Tenendo conto della complessità della formazione del fascicolo documentale ed informativo richiesto dalla procedura, il provvedimento ha previsto che il contribuente possa presentare e integrare la documentazione e le informazioni utili alla definizione della stessa fino al trentesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta di adesione. L'emersione di un errore materiale o di una carenza documentale rilevati dall'Ufficio nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria potrà essere sanata nel corso di un contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione degli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni. Rileva la valutazione della buona fede o meno del contribuente.

Ad esempio, la sussistenza della buona fede nell'omissione potrebbe essere dedotta sia dalla irrilevanza dell'ulteriore violazione rispetto a quelle già oggetto dell'emersione, sia dalla facilità con la quale l'Ufficio potrebbe venire a conoscenza di tali tipologie di

reddito. Allo stesso modo si ritiene che ricorra una causa di forza maggiore allorché il contribuente abbia la disponibilità all'estero di attività finanziarie di cui è venuto a conoscenza dopo lo spirare dei termini suddetti.

Diversamente, con difficoltà potrà essere invocata la buona fede allorché l'Ufficio rilevi la disponibilità in capo al contribuente di un'attività avente un valore di gran lunga superiore a quello delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione.

3.2 Relazione di accompagnamento alla procedura e compilazione del quadro RW del modello UNICO 2015

Domanda

Tenuto conto della sostanziale coincidenza della scadenza dei termini dichiarativi con quella relativa alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, si chiede se con quest'ultima possano ritenersi assolti anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per il 2014

Risposta

L'obbligo di monitoraggio fiscale, il quale rappresenta non soltanto un mezzo per evitare che sfuggano a tassazione redditi di fonte estera, ma piuttosto uno strumento che consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere in via preventiva gli investimenti esteri, al fine di ricostruire la posizione patrimoniale e finanziaria complessiva del contribuente (anche a prescindere dall'effettiva redditività) deve essere adempiuto unicamente attraverso l'indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero nel quadro RW della dichiarazione annuale. Seppure le attività da indicarsi nel quadro RW del modello UNICO 2015 troveranno evidenza anche nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, appare evidente che lo specifico adempimento dichiarativo annuale non può considerarsi assolto con la presentazione della richiesta di accesso alla procedura e della relativa relazione, in quanto i due adempimenti in esame rispondono a diverse e specifiche previsioni normative.

Si ricorda che...



Nella relazione di accompagnamento devono essere indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo contestualmente i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. Alla citata relazione andranno allegati i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento.

4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Il MEF ha emanato il Decreto ministeriale del 27 maggio 2015, di attuazione delle disposizioni concernenti il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art.3 del D.L.145/2013.

4.1 Attività ammesse al credito

L'art.2 del decreto dice che:

"Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti".

4.2 Soggetti beneficiari

L'art.3 sostiene che tutte le tipologie di imprese possono beneficiarne, indipendentemente:

- dalla loro forma giuridica,
- dal settore economico in cui operano,
- dal regime contabile da esse adottato,

purché effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta 2015 fino al periodo d'imposta 2019 compreso.

5. PRECLUSIONE ALL'AUTOCOMPENSAZIONE E COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE

In data 4 agosto 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione 73/E, recante chiarimenti in materia di "Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale".

In particolare, l'art.15 del Decreto Semplificazioni (D.lgs. 175/2014) ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2015 i sostituti d'imposta:

- possono ottenere il rimborso delle somme versate ai sostituiti in base ai prospetti di liquidazione dei 730 esclusivamente tramite compensazione con modello F24 nel mese successivo a quello del rimborso;
- possono ottenere il rimborso delle ritenute e delle imposte sostitutive versate in eccesso, esclusivamente tramite compensazione con modello F24 a scomputo dei successivi versamenti.

La risoluzione interviene al fine di chiarire alcuni dubbi sorti in merito all'applicazione di determinati limiti alla compensazione previsti dalla normativa precedente, cui tuttavia i versamenti in questione sono esonerati trattandosi di compensazioni di tipo verticale, ossia relative a crediti e debiti della stessa natura.

In primo luogo, il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione per il versamento di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a 1500 euro di cui sia scaduto il termine di pagamento (art. 31 del DL 78/2010), non si applica:

- alle compensazioni verticali;
- ai contributi previdenziali, ai premi INAIL e in generale alle imposte non erariali (es. IMU, TASI, TARI), nonché alle agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicate nella sezione "erario" del modello F24.

Tali compensazioni, inoltre, non concorrono alla determinazione del limite di compensazione annuale pari a 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 34, comma 1, della Legge 388/2000), né richiedono l'apposizione del visto di conformità se superano l'ammontare di 15.000 euro nel medesimo periodo d'imposta. I limiti in questione, infatti, si riferiscono alle compensazioni di tipo orizzontale (crediti e debiti di natura diversa).

6. APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

In data 23 luglio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione 67/E, in materia di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011.

La legge di stabilità 2015 (art.1 comma 85 della Legge 190/2014) - introducendo il nuovo regime forfetario - aveva abrogato a partire dal 1° gennaio 2015 i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014, ossia:

- regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità;
- regime contabile agevolato;
- regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

I soggetti di cui al primo punto, tuttavia, potevano continuare ad avvalersi del loro regime fino al compimento del quinquennio di validità ovvero fino al 35esimo anno di età, se svolgevano la loro attività (come contribuenti minimi) già al 31 dicembre 2014.

Successivamente, il decreto 192/2014, così come modificato dalla legge di conversione (Legge 11/2015), ha prorogato la validità delle disposizioni previste per il Regime

fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai contribuenti, in possesso dei requisiti, che effettuano la scelta entro il 31 dicembre 2015. Per tali contribuenti l'opzione va espressa in sede di compilazione del modello di inizio attività (nuovo modello AA9/12); mentre fino al 2014 non erano richiesti particolari adempimenti preventivi.

L'istante interpello ha aperto partita IVA all'inizio del 2015, prima della pubblicazione di tale proroga e, non avendo i requisiti per applicare il nuovo regime forfetario, ha richiesto l'applicazione del regime ordinario di contabilità e tassazione. Tale contribuente vorrebbe avvalersi del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Si ricorda che...



I contribuenti in possesso dei requisiti per avvalersi della proroga suddetta e applicare il regime nel corso del 2015, possono farlo anche senza aver espresso l'apposita opzione in sede di compilazione del modello di inizio attività, purché ne diano comunicazione nell'Unico 2016 (relativo al periodo d'imposta 2015), allegando il quadro VO della dichiarazione IVA. Tale disposizione vale anche per i soggetti che abbiano aperto partita IVA prima della pubblicazione della proroga.

In particolare, l'istante interpello potrà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione in oggetto o entro la prima liquidazione IVA se successiva, effettuare le seguenti rettifiche:

- emissione di note di variazione, tali da correggere le fatture attive precedentemente emesse con addebito dell'IVA in rivalsa al cessionario o committente ed eventuale restituzione degli importi di IVA pagati dal cessionario o committente;
- variazioni in aumento dell'IVA sugli acquisti già portata in detrazione;
- richiesta a rimborso dell'eventuale eccedenza di Iva versata e non dovuta.

7. CAMBIAMENTO DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Gli importi delle deduzioni forfettarie vengono stabiliti ogni anno in base alle risorse finanziarie disponibili. Il comunicato stampa del 6 agosto 2015 modifica le misure stabilite dal comunicato stampa del 2 luglio 2015.

Gli importi stabiliti per il periodo d'imposta 2014 sono:

- 44 euro per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;
- 73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito. Viene confermata la misura agevolativa per il recupero delle somme versate nel 2014, come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
-

8. CASSAZIONE: E' POSSIBILE BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE SE SOLO UNO DEI CONIUGI SPOSTA LA RESIDENZA

La Cassazione con sentenza n. 16026 del 29 luglio 2015 ha affermato che, in caso di comunione legale dei beni fra marito e moglie, l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della prima casa spetta anche se solo uno dei due coniugi trasferisce la propria residenza nel nuovo immobile.

L'istante interpello è una contribuente cui è stato accertato l'indebito utilizzo delle agevolazioni prima casa, poiché non aveva trasferito la propria residenza presso l'immobile acquistato; immobile tra l'altro acquistato dal marito, con cui però si trovava in regime di comunione legale dei beni.

La Corte ha accolto il ricorso della signora sottolineando la rilevanza ai fini tributari del concetto di "coabitazione". Al fine di soddisfare il requisito della residenza, infatti, occorre fare riferimento al concetto di famiglia e non dei singoli coniugi.

Come già affermato nella sentenza n. 16355 del 28 giugno 2013, infatti, "il requisito della residenza nel Comune dove è situato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in

contrario la circostanza che uno dei due coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune [...] sia in caso di acquisto separato sia in caso di acquisto congiunto del bene stesso".

Anche l'Agenzia delle Entrate aveva affermato tale principio con la Circolare 38/E del 2005, secondo cui l'agevolazione di cui all'art.1 della Parte I della Tariffa di cui al Testo Unico sull'Imposta di registro (DPR 131/1986) spetta anche se solo uno dei due coniugi ha trasferito la propria residenza in qualità di rappresentante della famiglia.

9. VERSAMENTI SUL CONTO CORRENTE UNICO NAZIONALE DA PARTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI SUGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE TRASMESSI TELEMATICAMENTE

Con provvedimento n. 102627 del 30 luglio 2015, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto, a decorrere dal 15 settembre 2015, la facoltà da parte di Ordini e Collegi professionali, nazionali o provinciali, di effettuare versamenti preventivi sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007 per i tributi dovuti dai professionisti per gli atti di aggiornamento catastale (provvedimento 11 marzo 2015 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Il provvedimento in esame fornisce le seguenti indicazioni tecniche: "I versamenti sono effettuati dall'Ordine ovvero dal Collegio professionale tramite il portale dedicato del Sistema telematico Territorio (SISTER), previa stipula di apposito accordo di servizio, attraverso il quale sono definiti anche gli aspetti tecnici e di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi. Lo schema dell'accordo di servizio è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia. Per la gestione tecnico-informatica, l'Ordine ovvero il Collegio può avvalersi di società o altri enti, da indicare nell'accordo di servizio e di cui si rende garante per tutti gli aspetti di legge. Sulle somme versate non sono dovuti interessi. Le somme versate sono rese disponibili all'Ordine ovvero Collegio, nazionale o locale, sul sistema telematico per l'utilizzo da parte dei professionisti iscritti ai relativi albi, che effettuano specifica opzione per l'adozione delle modalità di pagamento di cui al presente provvedimento. La ricezione degli atti di aggiornamento catastale è effettuata nei limiti di capienza delle somme disponibili ai sensi del comma precedente. Si applicano le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 marzo 2007, per gli aspetti non disciplinati nel presente provvedimento".

Motivazione dell'adozione del provvedimento è costituita dalla semplificazione della fruizione del servizio telematico, prevedendo la possibilità di effettuare il pagamento dei

tributi dovuti anche tramite l'utilizzo di somme versate preventivamente da parte degli Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale.

10. JOBS ACT – D.LGS. 81/2015: LAVORO INTERMITTENTE

10.1 Cos'è il contratto di lavoro intermittente?

È il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente anche in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

10.2 Con chi lo posso stipulare?

Con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con soggetti con più di 55 anni di età.

10.3 Per quanto lo posso utilizzare?

Con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

10.4 Come viene retribuito?

Il lavoratore intermittente non deve ricevere, a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento ovviamente è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita.

10.5 E quando non ne utilizzo la prestazione?

Il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In questo caso gli spetta l'indennità di disponibilità:

- indennità mensile, divisibile in quote orarie;
- determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo;
- assoggettata a contribuzione previdenziale;
- non matura in caso di malattia, per questo il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Ove non provveda alla comunicazione il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.

10.6 Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di rispondere alla chiamata?

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.

10.7 Come lo devo stipulare?

In forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

- a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
- b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
- d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
- e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
- f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

10.8 Comunicazioni

Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

10.9 Comunicazione annuale alle Rappresentanze sindacali

Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

10.10 Computo del lavoratore intermittente

Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

11. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2015

L'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante apposito decreto.

Poiché non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7N"; che avrà validità da agosto a dicembre 2015.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, l'azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1).

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Si ricorda che...



Nell'ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l'anno 2015 o modificarne la misura rispetto all'anno 2014, l'Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

12. CIRCOLARE 152/INPS - CONGEDO A ORE PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

Dal 19 agosto l'INPS ha dato il via alla procedura on line per consentire al genitore lavoratore dipendente l'invio di apposita domanda per la fruizione su base oraria del congedo parentale. Tale modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera. Con la Circolare n. 152 del 18 agosto 2015 vengono fornite tutte le istruzioni operative.

L'applicazione per la presentazione all'Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all'interno del gruppo di servizi denominati "Domande di maternità on line". L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

DOTTORI COMMERCIALISTI
Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
tel. 039/32.32.95 – 3 linee
tel/fax 039/230.44.86

AVVOCATI
Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
tel/fax 02/ 2485306

e-mail: info@studio-riva.com
PI: 05349300961

- WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell'INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l'accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda";
- CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06/164.164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
- PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. I documenti utili per l'istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata "Nuovo periodo".

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all'Istituto prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall'art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

13. ASSEGNO DI NATALITA': RIESAME DELLE DOMANDE RESPINTE

Con messaggio n. 5145 l'INPS precisa che nel caso di domande respinte per le seguenti motivazioni:

"non è stato reperito un ISEE valido", "dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l'assegno" è prevista, su istanza del richiedente, la possibilità di riesame della domanda respinta presso la Sede competente che avrà cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa.

Nel caso in cui il riesame si concluda positivamente, l'assegno verrà corrisposto con tutte le mensilità arretrate spettanti.

Accedendo con il PIN sul sito web dalla stessa procedura di invio delle domande, è a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande già inviate. In particolare, tale funzione è accessibile seguendo il seguente percorso:

-> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> invio comunicazioni.

Si ricorda che...



A breve verrà implementata la procedura di gestione dell'assegno di natalità nell'ambito delle informazioni già presenti sullo "stato della domanda" e saranno visualizzabili i motivi per i quali è necessario un approfondimento istruttorio (ad esempio permesso di soggiorno non trovato, permesso di soggiorno scaduto, evento adozione).